

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 27 DEL 12.12.2007

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici).

2. Per l'acquisto di beni e servizi, entro il limite massimo di spesa di €.211.000,00.=, può ricorrersi al procedimento di cui al precedente comma, in presenza di una delle seguenti circostanze:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

e) per acquisti di beni o servizi, non ricompresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, necessari per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente o per la gestione diretta di servizi pubblici, quando la singola spesa non supera il limite di €.100.000,00.=.

3. Per i lavori, entro l'importo massimo di €.200.000,00.=, fermo restando il limite di €.100.000,00.= per le manutenzione di operi e di impianti, può ricorrersi all'acquisizione in economia per gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale in genere, per l'esecuzione di lavori pubblici di modesta entità, nonché per le altre tipologie di cui all'art.125, comma 6, del codice dei contratti pubblici.

4. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al precedente comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:

a. per il servizio delle strade:

- riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri di sostegno, rovine di manufatti;

- manutenzione delle strade;

- sgombero della neve;

- spurgo delle cunette, delle fogne, e piccole riparazioni ai manufatti;

- manutenzione di barriere e protezioni stradali;

b. per il servizio delle acque pubbliche e fognature;

- manutenzione di acquedotti, fontane, pozzi e fognature;

- prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

c. per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:

- manutenzione dei fabbricati con i relativi impianti infissi e manufatti, riparazione e adattamento dei locali;

d. per il servizio in genere dei lavori pubblici:

- manutenzione di giardini, parchi, viali, passeggi e piazze pubbliche e arredo urbano;

- innaffiamento, taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali;

- manutenzione dei cimiteri;

- puntellamenti, consolidamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;

- lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori;
 - lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione nei lavori dati in appalto;
 - ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo e il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette oppure nelle condizioni previste dalla legge non abbiano avuto esito positivo le procedure negoziate;
 - lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;
 - lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali già dati in consegna alle imprese;
5. Possono, altresì, eseguirsi in economia i lavori non ricompresi nel precedente comma e i lavori riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art.125 – comma 6 – D.Lgs.163/2006 ovvero relativi ad opere pubbliche di modesta entità, per importi non superiori ai €.100.000,00.=.

ART. 2 FORNITURE IN ECONOMIA

1. Nei casi previsti dal precedente art. 1, le forniture di beni e servizi possono essere effettuate secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, sempreché non sia più conveniente aderire ad una delle convenzioni offerte dalla Consip.
2. Gli acquisti in economia si effettuano mediante la conclusione di uno dei contratti previsti dal codice civile;
3. Per la scelta del contraente si ricorre alla negoziazione diretta con un solo soggetto quando il valore del contratto è inferiore a €.2.000,00.= oppure quando, per l'oggetto del contratto o per le modalità di svolgimento della prestazione, risulti necessario concludere il contratto con un contraente predeterminato;
4. All'infuori delle ipotesi previste dal precedente comma, per la scelta del contraente si ricorre alla negoziazione con almeno cinque ditte, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuate a seguito di ricerca informale di mercato svolta dal responsabile del procedimento ed in ogni caso a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito telematico comunale.

ART. 3 LAVORI IN ECONOMIA

1. Nei casi previsti dal precedente art.1, i lavori possono essere eseguiti secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. Per la scelta del contraente si ricorre alla negoziazione diretta con un solo soggetto quando il valore del contratto non supera i €.5.000,00.=; mentre quando il valore del contratto è superiore a €.5.000,00.= si ricorre alla negoziazione con almeno cinque ditte, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuate a seguito di ricerca informale di mercato svolta dal responsabile del procedimento e in ogni caso a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito telematico comunale.
3. I lavori in economia possono altresì essere assunti in amministrazione diretta sino al limite di €.50.000,00.=

ART. 4 PROCEDIMENTO

1. Il procedimento previsto dal presente regolamento è svolto dalla struttura organizzativa comunale competente per materia.
2. Le funzioni di responsabile del procedimento per le acquisizioni in economia, sono svolte dal responsabile della struttura organizzativa competente a svolgere il procedimento, salvo che il medesimo non abbia espressamente affidato tale incarico ad un dipendente assegnato alla stessa struttura organizzativa.
3. Il procedimento si svolge con la ricerca del contraente a cura del responsabile del procedimento e si conclude con il provvedimento di scelta del contraente che contiene anche gli elementi della determinazione a contrattare.
4. I concorrenti invitati devono possedere i requisiti di capacità generale per concludere contratti pubblici e nei limiti indicati nella lettera d'invito, quelli di capacità professionale (economico-finanziaria e tecnico organizzativa) se, quest'ultimi, sono ritenuti necessari per concludere il singolo contratto.
5. La scelta del contraente deve essere improntata ai principi di trasparenza, economicità ed efficienza, privilegiando, ove possibile la rotazione dei concorrenti.
6. La determinazione di scelta del contraente deve dar conto della sussistenza dei presupposti di fatto indicati al precedente articolo 1 e, in caso di acquisizione di beni e servizi, i motivi del mancato ricorso ai contratti Consip.
7. Alla verifica della sussistenza dei requisiti del contraente si procede prima della stipula del contratto quando quest'ultimo supera il valore di €. 20.000,00.=.
8. La lettera d'invito e le altre comunicazioni con i concorrenti possono essere trasmesse telematicamente o mediante fax, fermo restando che, nei casi diversi dalla negoziazione diretta con un solo concorrente, la consegna delle offerte avvenga in modo tale da assicurare i principi della par condicio e della segretezza delle offerte fino alla conclusione del procedimento.

ART. 5

FORMA DEL CONTRATTO

1. Il contratto per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, può essere stipulato:
 - a. in forma pubblica amministrativa quando supera il valore di €.20.000,00;
 - b. mediante ordine con accettazione o secondo gli usi del commercio negli altri casi.
2. In ogni caso, quando il valore del contratto supera €.5.000,00 e riguarda compravendite, appalti o locazioni, oppure è stipulato in forma pubblica amministrativa, il contraente è obbligato al pagamento dei diritti di segreteria e delle eventuali altre spese contrattuali.
3. Tutti i valori indicati nel precedente comma sono da intendere oltre Iva.

ART. 6

CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. I contratti conclusi in applicazione del presente regolamento, in relazione al loro oggetto, devono contenere clausole che regolino almeno le seguenti condizioni:
 - termini e modalità di svolgimento della prestazione;
 - penali per inadempimento;
 - clausola risolutiva espressa;
 - termini e modalità di pagamento del corrispettivo;
 - divieto di anticipazione del corrispettivo;
 - durata del contratto, con divieto di proroga tacita;
 - esclusione di responsabilità a carico del Comune in qualità di committente;

- obbligo di osservanza delle misure generali di tutela della salute dei lavoratori e degli obblighi assicurativi e previdenziali.

ART. 7
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la disciplina contenuta nel D.Lgs.163/2006 e nel regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici con riferimento alla disciplina delle acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi.

ART. 8
ABROGAZIONI

1.A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le norme contenute in precedenti regolamenti comunali disciplinanti le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi.

ART. 9
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.10 delle disposizioni preliminari del codice civile.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.